

COMUNICATO STAMPA DEL LEGAL TEAM DEL MOVIMENTO NO TAV

Questa è la settima ordinanza emessa dal Prefetto di Torino ex art 2 t.u.l.p.s..

Ricordiamo che il predetto testo unico risale al regime fascista e che la Corte Costituzionale ha compresso il potere del Prefetto adeguandolo ai principi della nostra carta costituzionale, la stessa Corte ha limitato l' uso di questo potere ai soli casi di indifferibilità ed urgenza e nella comprovata impossibilità di avvalersi utilmente degli ordinari strumenti normativi.

Le stesse premesse all' ordinanza sono espressione dell' illegittimità della stessa in quanto non è vero che la delibera del CIPE del 2010 indichi la estensione del cantiere della Maddalena a Chiomonte.

Lo stesso articolo 19 della legge di stabilità (L. 12.11.2011 n. 183), che individua il sito di interesse strategico nazionale, è affetto da illegittimità costituzionale anche per carenza della necessaria specificità in ordine all'individuazione dei cantieri ivi indicati; prova ne è che nello stesso articolo 19 viene individuato in Chiomonte anche il cantiere del tunnel di base che notoriamente non sarà in Chiomonte bensì a Susa.

L' ordinanza non costituisce inizio della attività espropriativa in quanto il Prefetto non ha comunque affatto autorizzato l'occupazione dei terreni privati e, ciononostante, le forze dell'ordine hanno permesso la recinzione dei terreni privati in assenza di alcuna autorizzazione.

L' ordinanza limita ed interdice esclusivamente la viabilità e l'accesso su un'area oggettivamente indeterminata ed indeterminabile.

Abbiamo provveduto nei giorni scorsi a diffidare la questura e la prefettura ad occupare ovvero agevolare l'eventuale occupazione dei terreni e ciò in nome e per conto del signor Luca Abba'; nonostante ciò di fatto le forze dell'ordine hanno permesso la recinzione dei terreni privati in assenza di valido titolo, estendendo l'area militarmente presidiata senza che nessuno sappia o possa sapere quali saranno i suoi nuovi confini.

Verificheremo la necessità di presentare esposto alla Procura della Repubblica di Torino per integrazione del reato di cui all'art 633 c.p. nei confronti di chi materialmente ha recintato e in tal modo occupato i terreni di proprietà privata, nonché nei confronti di chi abbia agevolato e/o concorso ad agevolare la suddetta condotta.

Ribadiamo che ad oggi non esiste alcun progetto esecutivo dell'opera che dovrebbe necessariamente indicare, individuare e delimitare l'area del cantiere. La predetta circostanza è stata confermata la stessa [LTF con nota del 23/12/2011](#); e non potrebbe essere altrimenti: infatti ad oggi non si ha notizia di alcuna gara ad evidenza pubblica, sebbene si tratti di opere di impegno economico multimilionario e suscettibili di stimolare gli appetiti di tanti, mafia e 'ndrangheta comprese.

Avv. Vincenzo Enriches
Avv. Domenico Fragapane
Avv. Cristina Patrino
Avv. Massimo Bongiovanni
Avv. Stefano Bertone
Avv. Valentina Colletta
Avv. Federico Milano
Avv. Gianluca Vitale
Avv. Erika Liuzzo
Avv. Enzo Pellegrin
Avv. Veronica Rosso
Avv. Nadia Buso
Avv. Maria Teresa Rasulo
Avv. Emanuele D'Amico
Avv. Danilo Ghia
Avv. Alessio Ariotto
Avv. Massimo Usseglio
Avv. Fabrizio Maffiodo
Avv. Maurizio Cossa Majno di Capriglio
Avv. Fabio Balocco
Avv. Marco Ugo Melano